



CORTE D'APPELLO DI TORINO

Seconda Sezione Penale

tel. 011432 7969

e-mail - tindara.merendino@giustizia.it -

pec: mandatoarrestoeuropeo.ca.torino@giustiziacert.it

pec: sez2.penale.ca.torino@giustiziacert.it

mod.6



Prego notificare la sentenza allegata alla presente, all'estrando sotto indicato:

nato in Turchia il

dichiaratamente domiciliato in

Trasmettere relata di notifica all'indirizzo pec di cui all'epigrafe

Notifiche a cura della Cancelleria:

➤ ALL'AVV.TO Luigi ESPOSITO DEL FORO DI TARANTO
Per notifica in proprio

➤ ALLA PROCURA GENERALE- SEDE

To, li 27/3/2026

Il Funzionario Giudiziario
Tindara Merendino



SENTENZA N.: 50018
DEL 10/2/2026



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA PENALE**

Composta dai Magistrati:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1) Dott.ssa Alessandra PFIFFNER | - Presidente |
| 2) Dott.ssa Marta STERPOS | - Consigliere |
| 3) Dott. Giulio CORATO | - Consigliere estensore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in camera di consiglio nei confronti di

██████████ nato in Turchia il ██████████ - ██████████
██████████ con domicilio dichiarato presso la residenza sita in ██████████
██████████

Presente

Difeso di fiducia dall'Avv. Luigi ESPOSITO del Foro di Taranto

ARRESTATO

*in virtù di mandato di arresto turco n. 2024/12489, 2025/74060 emesso il 18.6.2025 dal Sanliurfa Public Prosecutor Office (Turchia) per truffa mediante l'utilizzo di sistemi di elaborazione di dati elettronici di una banca o di un istituto di credito, reato punito dagli artt. 158/1.f, 53/13, 58/67, 68/1d, 168/2 del codice penale turco per il quale il citato deve scontare una pena di 6 anni di reclusione (sentenza n. 2025/4240 del 16.6.2025 emessa dal "Sanliurfa 2 Office of Judges of Execution).
Fatti commessi nel corso del 2020*

Conclusioni delle Parti:

P.G.: chiede pronunciarsi sentenza favorevole all'estradizione.

Difesa: si oppone all'estradizione, avuto riguardo al rischio di sottoposizione a trattamenti degradanti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ è stato tratto arresto in data 21.10.2025 ai sensi degli artt. 716 e 717 c.p.p., in esecuzione di mandato di arresto internazionale emesso dalla A.G. della Turchia, come meglio indicato in epigrafe.

In data 23.10.2025 è stata celebrata udienza avanti al Consigliere delegato dal Presidente della Corte d'Appello di Torino e si è proceduto all'identificazione ed all'interrogatorio del prevenuto che non ha prestato il consenso alla richiesta consegna e non ha rinunciato al principio di specialità.

Il Ministero della Giustizia ha trasmesso la richiesta di estradizione unitamente alla documentazione proveniente dall'Autorità della Moldavia, con traduzione in lingua italiana.

Il P.G. in sede ha formulato richiesta di pronuncia di sentenza favorevole all'extradizione in relazione ad entrambi i titoli di cui in epigrafe.

§§§

2. Ritiene la Corte che non sussistano le condizioni per pronunciare sentenza favorevole all'extradizione, sussistendo il concreto pericolo che [REDACTED] ove estradato, possa essere soggetto a trattamenti disumani o degradanti.

Emerge da fonti aperte che numerose autorità sovranazionali sino ad oggi si sono occupate dell'applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani nelle strutture penitenziarie turche e delle condizioni detentive degli estradati in quel Paese, riscontrando, in plurime occasioni, detenzioni arbitrarie e pratiche di tortura generalizzate, tali da determinare un livello elevato di rischio di trattamenti inumani e degradanti.

Tale situazione è confermata:

- 1) dalla Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018, in cui si esprime preoccupazione "per le notizie di gravi maltrattamenti e torture ai danni dei detenuti e si invitano le autorità turche a svolgere un'indagine approfondita su tali accuse";
- 2) dal rapporto di Amnesty International per gli anni 2022-2023, da cui sono emerse accuse attendibili di tortura e maltrattamenti nei confronti dei detenuti, che rappresentano una situazione diffusa e non episodica;
- 3) dal rapporto del Comitato per la Prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa, che a seguito delle visite effettuate in Turchia nel 2017 e nel 2019 ha confermato sia l'esistenza di forme di trattamenti inumani e degradanti nei confronti di un gran numero di detenuti, sia il gravissimo problema della sovrappopolazione carceraria, tale da determinare un impatto negativo su molti aspetti della vita di coloro che sono ristretti.

Con riferimento alle condizioni carcerarie sono state segnalate, insieme alle violazioni dei diritti umani, alle torture e ai maltrattamenti, aggravate dalla diffusa impunità per i funzionari che ne sono responsabili, anche l'uso sproporzionato della forza da parte degli agenti deputati alla sicurezza.

A quanto sopra si aggiunge, a giudizio della Corte, la non peregrina ipotesi della Difesa circa una strumentalità della richiesta di estradizione rispetto all'esecuzione di assai rilevante condanna, per fatto già giudicato in Italia.

Dall'analisi del certificato del casellario giudiziale, [REDACTED] risulta gravato da una sentenza [REDACTED] del GIP del Tribunale di Brindisi di applicazione della pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, già espiata, per fatto commesso in pregiudizio della navigazione aerea ex art. 1 l. 342/1976, commesso il 3.10.2006 in Brindisi.

Dall'altro lato, dalla documentazione prodotta dalla Difesa emerge una sentenza 2.5.2024 della Corte di Appello di Istanbul di condanna alla pena di 27 anni di reclusione per fatto di dirottamento aereo.

In tale quadro, non può che condividersi il giudizio della Difesa di anomalia circa una richiesta di estradizione relativa a fatti di natura del tutto bagatellare – fatti di truffa per

l'importo di poche decine di euro, vd. ordinanza di convalida – a fronte di un assai più grave giudicato di condanna, di converso non azionato.

Non illogica deve dunque ritenersi l'ipotesi difensiva di una strumentalità della richiesta di estradizione rispetto all'esecuzione di assai grave condanna per fatto per cui l' [REDACTED] appare essere stato già giudicato e condannato in Italia con pena integralmente espiata.

Trattasi di quadro che alle critiche condizioni di detenzione sopra segnalate aggiunge il rischio di esecuzione di una pena che, avuto in particolare riguardo all'omologa italiana, appare manifestatamente sproporzionata all'entità del fatto – e come tale inumana e degradante – per il quale l' [REDACTED] risulta essere già stato assoggettato a sanzione penale.

Alla luce delle esposte considerazioni, pertanto, ricorrono cause ostative all'accoglimento della domanda di estradizione, ex art. 705 c.p.p.

Deve pertanto essere pronunciata sentenza contraria all'estradizione in Turchia.

P.Q.M.

Visti gli artt. 697 e ss. c.p.p.

DICHIARA non sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalle Autorità della Turchia nei confronti di [REDACTED]

MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2026

Il Consigliere estensore
Dott. Giulio CORATO

La Presidente
Dott.ssa Alessandra PFIFFNER
Alessandra PfiFFner

Depositato nelle Cancellerie
della Corte d'Appello di Torino

25/3/2026



merendino
Il Funzionario giudiziario
Tindara Merendino